

PER LA MIA ELEGGIBILITÀ

A

CONSIGLIERE PROVINCIALE

(Contro il ricorso dei Sigg. PISCIONIERI E FERRARO)

Dott. Francesco Malgeri



Reggio-Calabria

TIP. DITTA PAOLO LOMBARDI diretta da VINCENZO SURACE

Via Torrione e Salita Giulia

1905.

On. Sig. Presidente
e Signori Componenti del Consiglio Provinciale
di Reggio Calabria

Il 15. corrente mese di agosto, in mia assenza, trovandomi in Reggio per il disimpegno della nuova carica che la maggioranza degli elettori del Mandamento di Grotteria mi affidò, mi si notifica un ricorso avverso alla mia eleggibilità a Consigliere Provinciale, a firma dei signori Ciriaco Piscionieri e Salvatore Ferraro.

Rispondo con serenità e con calma, sì come è mia abitudine, alle argomentazioni di questi Signori, anche perchè essi poveretti sono i portavoce del mio avversario sconfitto, e quasi quasi non sanno quello che sottoscrivono:

I signori Piscionieri e Ferraro si rivolgono a Voi, on. Signori Consiglieri, perchè riconosciuta in me esistere la duplice carica di medico condotto e di ufficiale sanitario; vogliate dichiararmi ineleggibile e quindi — non lo dicono ma nel profondo del loro animo addolorato se lo augurano — facciate entrare nel Consesso Provinciale l'avv. cav. Pasquale Tavernese, correggendo in tale maniera il responso delle urne.

La speranza, è risaputo purtroppo, è fiore che principalmente germoglia rigoglioso nel campo delle avversità, ecco perchè, venuta meno la tanta millantata vittoria, i miei avversari mal si acconciano ad essere stati sconfitti da un umile medico condotto ed, sperimentata la lotta aperta e leale, con il risultato a tutti noto, adesso tentano, rafforzando un cumolo di inesattezze, per non chiamarle col loro vero nome, fingendosi untuosi sostenitori della legalità, equivocando a bella posta — non si dimentichi che l'avvocato interessato è alle spalle dei sottoscrittori Piscionieri e Ferraro — su qualche sentenza, su qualche vecchio commento a leggi di già superate, tentano, dicevo, l'alea dell'intrigo obbrobrioso e delle interessate inframmettenze.

Ma sarà di certo anche questa vana speranza, perchè, nella stessa maniera che la maggioranza del corpo elettorale dette loro un ben chiaro ammonimento, così anche Voi, illustri signori Consiglieri, ispirandovi soltanto a giustizia, dopo di aver ponderatamente vagliati i fatti, riconoscerete che inutilmente osarono i miei avversari ricorrere contro la mia eleggibilità, eleggibilità che riconobbero nella mia persona, di già, valentissimi magistrati, innanzi ai quali era stata anche avanzata opposizione.

I Signori Piscionieri e Ferraro asseriscono che io sono ineleggibile, primo di ogni altro, perchè medico condotto, ed a sostegno riportano tre commenti, del Saredo, dell'Astengo, e del Santini — scritti prima del 1890 — (difatti si guardano bene dal citare il com-

mento del Saredo dell' ultima edizione, commento a me favorevole!) ed una sentenza della Corte di Appello di Catania del 7 marzo 1902. Ma si i primi che l' ultima, in una maniera talmente disordinata — disordine voluto — da non potersi intendere se si vuole trattare del solo ufficiale sanitario o di questo e del medico condotto insieme. Non avendo altro a propria disposizione e questa unica sentenza dovendo fare le spese del ricorso, è naturale che la citino senza misura; ma per quanto sieno prolissi nel riportarne i vari considerandi riguardanti l' ufficiale Sanitario, per altro non fanno riferirne uno contro la eleggibilità del medico condotto. È poco, è vero, egregi Signori Consiglieri, specialmente quando si pensi che presso i Signori Piscionieri e Ferraro ci sta quel tale avvocato abbastanza colto..... e loico! Ma il fatto è che se anche, come si dice, le peggiori cause trovano valente avvocato, non si dice del pari che la valentia di costui le cambi in ottime!

Ed ora sentano i miei avversari se la Giurisprudenza è costante dal 1890 a ritenere il medico condotto impiegato tecnico comunale e quindi eleggibile a Consigliere Provinciale — dico dopo del '90, perchè, come è risaputo, prima sulle amministrazioni comunali vigilavano le deputazioni provinciali non le Giunte Prov. Ammin., ed erano allora ineleggibili i medici condotti a Consiglieri Provinciali.

1.° Non è d' annoverarsi tra gl' impiegati amministrativi e contabili il medico condotto di cui è cenno all' art. 191 N. 5 della citata legge — ora art. 25 — e quindi non viene per esso alcun impedimento allo

ufficio di Consigliere Provinciale (4^a Sezione, 30 dicembre 1890).

2.° È eleggibile a consigliere provinciale il medico condotto di uno dei comuni appartenenti alla provincia, anche quando egli sia investito delle funzioni di ufficiale Sanitario nel mandamento che lo elesse. (Corte di Appello di Milano 17 settembre 1895, Pini, *Manuale amm.* 452 — citazione riportata nel « Codice Politico Ammin. » redatto dall' avv. T. Bruno, edizione Barbera, 1900, pag. 407).

3.° Sono ineleggibili gl' impiegati contabili ed amministrativi — a consiglieri provinciali — non gl' impiegati tecnici, come il *medico condotto* (Cass. R. 13 novembre 1895. *Giustizia amm.* pag. 77 anno 1895 — citazione riportata nella « Legge com. e prov. » dell' avv. E. Mazzoccolo, quinta edizione, 1905, pag. 101).

4.° I *medici* e gl' impiegati tecnici dei comuni non sono compresi tra gl' impiegati contabili ed amministrativi di cui è cenno negli articoli 25 e 191 della legge comunale e provinciale. (Consiglio di Stato, 24 luglio, 1901).

5.° Il Dott. Nicola Badaloni è medico condotto ed Ufficiale Sanitario in un comune della Prov.; l'ing. Gardellini è ingegnere comunale di Trecenta..... Che sebbene sia accertata nel Dott. Badaloni e nell' ing. Gardellini la loro qualità d' impiegati comunali, essi però non sarebbero, secondo la giurisprudenza sancita dalla 4.^a Sezione (30 dicembre 1890) d' annove-

rarsi fra gl' impiegati amministrativi e contabili di cui è cenno all' art. 191 N. 5 della citata legge e quindi non viene per essi alcun impedimento all' ufficio di Consigliere Provinciale. (Consiglio di Stato addì 11 agosto 1901).

6.° Precisa ed esauriente poi è la differenza che stabilisce tra gl' impiegati tecnici e quelli amministrativi la nostra Corte di Appello di Catanzaro, dissentendo e rigettando il ricorso contro il Prof. Bona, direttore didattico del Comune di Catanzaro, recentissimamente, ai 31 maggio 1905.

La dotta sentenza mi permetto di unirla con gli altri documenti che alligo, facendo notare che a tale questione di diritto risolta secondo i migliori scrittori, si associa anche la *Redazione del manuale Astengo*, 1905 pag. 270.

E tedierei ancora a lungo i signori Consiglieri se volessi aggiungere altre sentenze favorevoli alla mia eleggibilità, ma non posso tacere che sin dal 1894 il collega Dott. Cav. Vittorio Cataldi, pur essendo medico condotto in Sambiasse, occupa il posto di Consigliere per la Provincia di Catanzaro, come rilevasi da un certificato del Sindaco di Sambiasse da me con gli altri documenti esibito.

Ed ancora, che il Consiglio Provinciale di Catanzaro stesso nella tornata del 14 settembre 1895, rigettando il ricorso presentato contro la eleggibilità del Dott. Giuseppe Iannoni medico condotto di S. Andrea, riconosceva nel collega Iannoni la capacità di occupare il posto di Consigliere Provinciale.

« I miei avversari — mi scriveva, il 27 scorso luglio, il collega Iannoni — non osarono di presentarsi alla Corte di Appello !..... »

E neppure i miei l'operanno quando vedranno venir meno, per opera Vostra, illustri Signori Consiglieri, le loro malfondate speranze.

E passiamo ora alla parte del ricorso che riguarda la mia voluta carica di Ufficiale Sanitario.

Premetto che, senza essere profondo nel Giure, come il mio avversario, anzi essendo del tutto profano, pure ero e sono in conoscenza che, quantunque la giurisprudenza, sia oscillante, in maggioranza ritiene l'Ufficiale Sanitario impiegato amministrativo comunale e quindi ineleggibile a Consigliere Provinciale.

Ecco perchè, avendo i miei concittadini posta da più tempo la candidatura mia a Consigliere Provinciale, io, per non creare motivi d'ineleggibilità, sin dalla fine di dicembre 1904, comunicai al Sindaco che non intendevo tenere l'incarico che *verbalmente* l'Amministrazione mi aveva dato nel 1904, di Ufficiale Sanitario — vedasi certificato N. 4.

Perciò il Sindaco in coscienza può attestare che sin dal 1° gennaio 1905 non sono più Ufficiale Sanitario di Grotteria — vedasi certificato N. 5.

E potevo benissimo rifiutarmi anche prima del 1905 perchè io veramente sono stato Ufficiale Sanitario per decreto prefettizio sino al 31 dicembre 1903 — vedasi lettera del Medico Provinciale, alligato N. 2.

Ma i miei avversari dicono, pur sapendo di dire cosa *non vera*, che io venivo ad essere di diritto fu-

ficiale Sanitario perchè medico condotto unico nel Comune.

Orbene dal certificato N. 5 si rileva che sempre vi furono due medici condotti e specificatamente il certificato N. 6 vi dimostra che *dal luglio 1903 all'aprile 1905* — si noti *aprile 1905* — ebbi il piacere di avere compagno nella condotta il Dott. Giuseppe Spina, il quale doveva durare in carica sino al 31 dicembre 1905 e solo per ragioni di famiglia si dimise, allontanandosi dal Comune di Grotteria nell' *aprile corrente anno*.

Nè i miei avversari dicono *cosa vera* quando asseriscono che da quella epoca il Comune rimase sin oggi con un solo medico, perchè sanno benissimo che il Consiglio Comunale in data 5 maggio nominava a 2° condotto il Dott. Fabiani ed annullata tale nomina dall'Autorità tutoria, *immediatamente* procedeva nel giugno alla scelta del Dott. Filippo Borzumati, nomina approvata dall'Autorità prefettizia il 1° luglio p. p. Fatti veridici questi che risultano comprovati dal certificato N. 6.

In modo che tra l' assenza del 2° condotto Spina e la venuta del collega Borzumati ci fu il solo intervallo di un paio di mesi circa, imputabile alle pratiche burocratiche, la lungaggine delle quali è da tutti risaputa.

Esistertero adunque nel Comune *sempre* due medici condotti, come esistono tuttora, non solo, e per giunta il 2° condotto Dott. Borzumati sin dal suo arrivo fu incaricato verbalmente dall'Amministrazione pel disbrigo delle pochissime incombenze dell' Ufficiale Sanitario — vedasi certificato N. 7.

Ed io abbondavo in chiarezza in tutti questi atti che precedettero le elezioni del 30 luglio p. p., appunto perchè essendo certo della vittoria — dando-mene ampio affidamento le poche forze elettorali avversarie come Dio volle raccolte — cercavo evitare prevedibili contestazioni, benchè avessi potuto farne anche a meno, difeso come ero e sono dalle leggi tanto nuove che vecchie.

Ed infatti nell' anno 1904 avevo incarico verbale dall'Amministrazione ma non potevo dirmi, in forza di legge, ufficiale sanitario mancando per me il *decreto prefettizio*; nè si può obbiettare che venivo di diritto ad essere ufficiale sanitario essendo unico medico condotto, per la ragione semplicissima che ciò è *falso*, trovandosi in Grotteria quale secondo condotto il Dott. Giuseppe Spina.

Adunque è inconfutabile che nell' anno 1904 e specialmente ai primi del 1905 il sig. Prefetto della Provincia avrebbe potuto benissimo scegliere, come potrebbe sceglierlo oggi, quale dei due medici dovesse o debba occupare il posto di Ufficiale Sanitario. Ma si legga tra gli allegati la lettera del Medico Provinciale, competentissimo — almeno me lo ammetteranno credo i signori Piscionieri e Ferraro -- nella materia, e si vedrà che la Prefettura volle lasciare, a ragione veduta, vacante il posto di Ufficiale Sanitario in Grotteria, e sino al momento non ha creduto provvedere.

Come chiaramente emerge dai documenti esibiti, non sono da più tempo medico unico in Grotteria, *non ero solo medico il 31 luglio p. p., giorno della mia proclamazione a Consigliere Provinciale*; nè per diritto quindi venivo ad essere ufficiale sanitario.

Era ridicolo poi che mi fossi dimesso di una carica che non avevo e che solo mi poteva derivare da un decreto prefettizio.

Perchè -- tanto per discutere un pochino coi miei avversarii, i quali abbastanza ignoranti si dimostrano di leggi speciali, come per es. della legge sanitaria — perchè, anche se fossi rimasto medico condotto unico in Grotteria, per dirmi e per essere ufficiale Sanitario, avrei dovuto ricevere la nomina prefettizia.

Non esiste in fatti più nell' ultima legge Sanitaria, 25 febbraio 1904, N. 57, quell' art. 12 della precedente in forza del quale ogni medico condotto unico esercente in un Comune, era di diritto ufficiale sanitario; l' art. 12 della nuova legge dice che l' *ufficiale sanitario sarà nominato dal Prefetto*, ecc. ecc., e non aggiunge, come nell' altra, che dove esiste un solo medico, questi viene di diritto ad essere ufficiale sanitario.

Nossignori, l' ufficiale sanitario *sarà nominato dal Prefetto*, e se, per caso, non vorrà il sig. Prefetto della Provincia o non potrà nominare l' unico medico condotto di un comune ufficiale sanitario, stabilirà un ufficiale sanitario consorziale, come permette l' art. 12 terzo capoverso, dove si parla tanto dell' ufficiale sanitario comunale che consorziale, e come infatti pare certo stabilirà il nuovo regolamento sanitario, allo scopo precipuo di corrispondere un adeguato compenso a questo benemerito impiegato e per non aggravare maggiormente i singoli bilanci comunali.

Ho detto più sopra quando il Prefetto non possa nominare l' unico medico condotto ufficiale sanitario con ragione veduta, perchè il Rappresentante del Go-

verno nella Provincia, ottemperando a quanto stabilisce la circolare governativa accompagnante il Regolamento provvisorio per l'applicazione della Legge Sanitaria 25 febbraio 1904 — R. Decreto 22 agosto 1904, N. 481, Raccolta ufficiale delle leggi — non potrà fare alcuna nomina qualora non ottenga prima dal medico, e con tutte le garanzie prescritte per gli atti di sottomissione formale promessa di prestare, al momento dell'immissione in ufficio e sotto pena di revoca in caso che non vi adempia, il giuramento di fedeltà al Re, di osservanza dello Statuto e delle altre leggi dello Stato, ecc. ecc. ».

Gli ufficiali sanitari, cioè, secondo la circolare citata, a firma di S. E. di Sant'Onofrio, dovranno sottoporsi a tutti quegli stessi doveri che sono propri di tutti i funzionari dello Stato.

Tutto quanto più sopra riportato — abbiano pazienza i miei avversari — non imponeva la legge dell'88 e se essi dicono, come dicono nel loro ricorso, che « la legge 25 febbraio 1904 N. 57 modificativa ed aggiuntiva dell'organico sulla Sanità pubblica non abbia apportata anche in ciò (per la nomina dell'Ufficiale Sanitario appunto) riforma od innovazione »; forse loro non lo sapranno, ma ciò non toglie che non affermino uno sproposito; perchè, neppure a farlo apposta, nella circolare più sopra citata, la parte che riguarda le « disposizioni sulle nomine degli ufficiali sanitari » incomincia così: « Molto innovatrici sono le riforme che la legge, fatta regione ai dettami dell'esperienza ed accogliendo i voti dell'opinione pubblica, ha introdotto nella istituzione degli ufficiali Sanitari. »

Vi chiedo scusa, illustri Signori Consiglieri, se ho dovuto dilungarmi alquanto: i miei avversari avevano ad arte imbrogliata la matassa e per fare risultare il vero, c'è voluta un pò della mia e della Vostra pazienza.

Forse avrei potuto dire semplicemente così: Signori Consiglieri, dai vari certificati, da me alla presente memoria alligati, risulta, prima di tutto, che non sono ineleggibile per la mia carica di medico condotto; che non sono stato, che non ero al 31 luglio 1905, che non sono oggi, unico medico condotto in Grotteria; che il Dott. Borzumati, sin dai primi del luglio p. p., ebbe incarico verbale dall'Amministrazione di funzionare da ufficiale Sanitario; che non sono ufficiale Sanitario sin dal 1.º gennaio 1905; che nel Bilancio per l'anno 1905, alla parte passiva art. 26, categoria 3.ª, esiste soltanto la dicitura « L. 100,00, stipendio per l'ufficiale Sanitario » e niente altro — v. certificato 8.º; che non mi riconoscono per ufficiale sanitario nè la Prefettura nè il medico Provinciale; e che, in una parola, ben fecero e legalmente si comportarono gli egregi magistrati, presidenti dei seggi, che mi riconobbero eleggibile alla carica di Consigliere Provinciale.

Ma se semplicemente così avessi scritto, forse i miei avversari non si sarebbero ricreduti ed avrebbero continuato a ritenere che la ragione sia dalla loro parte.

On. Signori Consiglieri,

credo di avere esauritamente ribattute le varie ragioni con le quali i miei avversari Signori Piscionieri e

Ferraro avrebbero voluto negare in me la capacità a sedere in mezzo a voi.

La maggioranza dei liberi suffragi del mio Mandamento mi ha permesso di mescolare — per adoperare la bella espressione dei due Piscionieri e Ferraro — la mia umile persona in mezzo alle rispettabili Vostre; Voi, fate giustizia e, se le argomentazioni avversarii vi convincono, scacciate pure l'intruso.

Vi confesso candidamente che non per me ho scritto la presente memoria! A me, francamente, basta aver vinto.

È l'attimo fuggente che si cerca di cogliere in ogni azione od impresa che sia, a dirittura nella vita, pensava il dottor Faust, di goethiana memoria! Ed io ebbi voti a dovizia, dimostrazioni di popolo non mai vedute e ricordate entro le mura del mio Comune, infinite felicitazioni di gente per bene.

Ma la questione non va posta così: essa è di maggior rilievo. In tutta la presente controversia, on. Signori Consiglieri, non di me solo Vi dovete occupare, ma dovete anche e principalmente tenere presente la gran maggioranza del corpo elettorale, la quale merita tutta la vostra spassionata attenzione.

Ed è appunto in omaggio a questa maggioranza la quale è sicura di bene aver scelto chi legalmente può rappresentarla in mezzo a Voi, che io difendo il mio diritto.

Reggio di Calabria, 25 Agosto 1905.

Dottor Francesco Malgeri

Alligati



Indice degli allegati

- 1.° Certificato del Sindaco di Sambiasè.
- 2.° Lettera del medico provinciale.
- 3.° Certificato del Sindaco di Grotteria, attestante che il dottor Malgeri sin dal 1904 — 30 dicembre — rinunciava alla carica di Ufficiale Sanitario.
- 4.° id. del Sindaco che il dott. F. Malgeri non è Ufficiale Sanitario, sin dal 1. Gennaio 1905.
- 5.° id. del Sindaco che per capitolato sanitario esistono due medici condotti in Grotteria.
- 6.° id. del Sindaco che il dottor Spina si assentò nell'aprile scorso e che il dottor Borzumati venne in luglio p. p.
- 7.° id. del Sindaco che il dottor Borzumati ebbe incarico di frazionare da Uffic. Sanitario.
- 8.° id. del Sindaco che nel bilancio alla parte passiva, 26, categoria 3^a esiste solo la dicitura « L. 100 per l'Uffic. Sanitario » e niente altro.
- 9.° Sentenza Corte di Appello Catanzaro 31 maggio 1905. — Ciaccio contro Bona.

Alligato N. 1.

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAMBIASE

certifica

che il Dott. Cav. Vittorio Cataldi, medico condotto in questo Comune, occupa anche la carica di Consigliere Provinciale di questo Mandamento.

Si rilascia i' presente a richiesta del Dott. Sig. Vincenzo Rubino, da servire per solo uso elettorale.

Sambiasse, 24 luglio 1905

IL SINDACO
RUBINO

Alligato N. 2

« *Lettera del Medico Provinciale*
Sig. G. Misuraca »

Reggio di Calabria, 21-8-'905

Egregio Collega,

Come sapete bene dacchè siete scaduto di carica da Ufficiale Sanitario il 31 dicembre 1903 giusto il decreto rilasciatovi dal Prefetto, il posto è rimasto vacante e non puossi invocare per gli uffciali Sanitari la tacita riconduzione nel servizio come si pratica per i medici condotti, giacchè per legge l'ufficiale sanitario scade il giorno in cui cessa di aver vigore il decreto perfettizio.

Il posto intanto è rimasto vacante perchè essendo uscita la legge 25 febbraio 1904 N. 57 la Prefettura ha creduto bene di sospendere ogni provvedimento, ritenendo che il relativo regolamento fosse emesso non con tanto ritardo. Invece è passato più di un anno senza vedere ancora questo benedetto regolamento.

Questo é quanto posso dirvi circa lo affidamento della funzione di Ufficiale Sanitario di cotesto Comune, ove voi siete condottato con stabile residenza.

La Prefettura provvederà quanto prima come crederà più opportuno.

Credetemi vostro

Dott. G. Misuraca

MEDICO PROVINCIALE

Alligato N. 3.

IL SINDACO DEL COMUNE DI GROTTERIA

certifica

che il Dott. Francesco Malgeri con sua lettera in data 30 dicembre 1904 informava l'Amministrazione ch'egli non intendeva più per l'anno 1905 tenere l'incarico di Ufficiale Sanitario. E ciò per sue ragioni private.

Si rilascia il presente a richiesta del Dott. Francesco Malgeri per uso elettorale.

Grotteria, 23 agosto 1905

P. IL SINDACO FABIANI

Alligato N. 4.

IL SINDACO DEL COMUNE DI GROTTERIA

certifica

che sin dal primo gennaio 1905 il Dott. Francesco Malgeri non è più ufficiale Sanitario di questo Comune.

Si rilascia il presente in carta libera per uso elettorale ed a richiesta del Dott. Francesco Malgeri.

Grotteria, 18 agosto 1905.

IL SINDACO ff. G. LUPIS

Alligato N. 5.

IL SINDACO DEL COMUNE DI GROTTERIA

certifica

Che dall' organico municipale risultano esistere due posti di medici condotti e che questi due posti furono sempre legalmente occupati dal 1899 sino ad oggi da due sanitari, salvo due brevi intervalli di due mesi e giorni per volta, cagionati dalla morte di uno di essi, dalle dimissioni di un altro e dalla necessità dei termini legali per prendere, spedire e ricevere approvate le rispettive deliberazioni di nomina.

Si rilascia il presente in carta libera per uso elettorale ed a richiesta del dottor Francesco Malgeri.

Grotteria, 18 agosto 1905.

IL SINDACO ff. G. LUPIS

Alligato N. 6.

**IL SINDACO DEL COMUNE DI GROTTERIA
certifica**

Che il Dottor Giuseppe Spina prestò l' opera sua quale secondo condotto medico, regolarmente nominato dal luglio 1903 all' aprile 1905, e che, in seguito alle dimissioni da lui presentate, abbandonò il Comune di Grotteria nell' aprile 1905. Certifica inoltre che subito dopo l' allontanamento del Dott. Spina, il Consiglio Comunale il 5 maggio nominava il Dott. Achille Fabiani e che, annullata detta deliberazione, il Consiglio stesso addivenne ad una seconda deliberazione sul giugno scorso, approvata il 1. luglio, con la quale veniva nominato il Dott. Filippo Borzumati.

Si rilascia il presente in carta libera per uso elettorale ed a richiesta del dottor Francesco Malgeri.

Grotteria, 21 Agosto 1905.

PEL SINDACO **FABIANI**

Alligato N. 7.

**IL SINDACO DEL COMUNE DI GROTTERIA
certifica**

Che sin dal primo giorno del suo arrivo il Dott. Filippo Borzumati ha disimpegnato, per incarico verbale di questa Amministrazione, le funzioni di Ufficiale Sanitario di questo Comune.

Si rilascia il presente in carta libera per uso elettorale ed a richiesta del Dott. Francesco Malgeri.

Grotteria, 18 Agosto 1905.

IL SINDACO ff. **G. LUPIS**

Alligato N. 8.

IL SINDACO DEL COMUNE DI GROTTERIA

certifica

Che nel bilancio di questo Comune per l'esercizio 1905 trovasi lo stanziamento di lire cento alla parte passiva art. 26, categoria 3.^a colla seguente dizione: « stipendio all' ufficiale Sanitario » — e niente altro.

Si rilascia il presente in carta libera per uso elettorale ed a richiesta del Dott. Francesco Malgeri.

Grotteria, 18 Agosto 1905.

IL SINDACO ff. G. LUPIS

Alligato N. 9

*Sentenza della Corte di Appello di Catanzaro —
Ciaccio contro Bona.*

La Corte osserva, in ordine al secondo motivo di ineleggibilità, che l'art. 25 della legge comunale e provinciale enumerando le diverse incapacità ad essere eleggibile a Consigliere Provinciale, comprende nella alinea 5.^a due categorie di persone; nell'una annovera tutti coloro che hanno stipendio dalla Provincia o da altre aziende o da corpi morali presidiati dalla Provincia; dell'altra gl' impiegati contabili ed amministrativi dei Comuni e delle Opere pie poste nella Provincia. La stessa locuzione è stata adoperata per la incompatibilità a Consigliere Comunale con l'art. 23

di detta legge con i distinti capoversi 3 e 4. Ora da tale distinzione si inferisce manifesto il concetto che fu intendimento del legislatore di non coinvolgere nella incompatibilità elettorale tutti gl'impiegati stipendiati del Comune e quelli degli stabilimenti di carità o beneficenza che ne dipendono, nè tutti gli stipendiati della Provincia e quelli dei Comuni ed opere pie dipendenti, ma limitare la incompatibilità predetta per quegli enti che dalla Provincia e dal Comune rispettivamente dipendono, soltanto ad una categoria d'impiegati. Se cotesto non fosse stato il concetto legislativo informatore delle summentovate disposizioni non solo non sarebbe stata usata una diversa locuzione ma sarebbero stati raggruppati in unica dizione di stipendiati della Provincia e del Comune e degli enti che rispettivamente ne dipendono, tutti coloro che si volevano colpire dalla incompatibilità elettorale. Ma l'aver distinto con una diversa locuzione gli stipendiati o salariati dai contabili ed impiegati amministrativi, che al certo non prestano la loro opera gratuitamente, importa il concetto che questi ultimi costituiscono una speciale categoria di stipendiati la quale soltanto è stata colpita dalla incompatibilità. Difatti è notevole che gli stipendiati dell'ente non potrebbero essere Consiglieri perchè dovendo questi procedere alla nomina degli impiegati ed alla sorveglianza, sorgerebbe una confusione tra sorvegliante e sorvegliato, che arrecherebbe un perturbamento al regolare andamento del pubblico servizio, ma quando trattasi d'impiegati di enti dipendente da un altro, la sorveglianza di questo è ristretta ad una cerchia di affari e perciò la incompatibilità debba essere circo-

scritta a quella categoria d' impiegati che hanno mansioni strettamente inerenti allo svolgimento degli affari stessi. *Da ciò promana che i contabili e gl' impiegati amministrativi costituenti una categoria differente che quella in genere di stipendiati, debbono intendersi quelli che si occupano della contabilità e dell'amministrazione dell' ente, intesa quest' ultima nel senso restrittivo di gestione economica e patrimoniale,* perchè soltanto questa è soggetta alla sorveglianza del Consiglio Comunale se trattasi di stabilimento di carità e di beneficenza, art. 127, ed a quella della Giunta Provinciale Amministrativa se dai Comuni, art. 194.

Così interpretata la legge tanto alla stregua della sua dizione letterale, quanto per lo spirito che la informa, s' inferisce chiaramente che le funzioni del Direttore didattico, sebbene complesse in forza del relativo regolamento, mirando esclusivamente al morale andamento delle scuole Comunali; non sono inerenti alla gestione patrimoniale del Comune e non sono soggette alla sorveglianza dell' Ente Provinciale, e per conseguenza non possono creare nel Sig. Bona incompatibilità ad essere eletto Consigliere Provinciale. Essere costui retribuito dal comune, potrà ostare alla sua eleggibilità a consigliere comunale a mente dell' alinea 4 dell' art. 23 della legge, ma tale suo stipendio non ha che vedere in confronto della Provincia *nè le sue speciali mansioni possono farlo annoverare nella categoria degli impiegati contabili ed amministrativi nel senso ristretto summenzionato, ed una contraria interpretazione mentre non è sorretta dal testo letterale della legge restringerebbe il libero esercizio del diritto elettorale del Cittadino e*

creerebbe una ragione d' Ineleggibilità non consentita dallo spirito della legge stessa.

Quindi per le fatte considerazioni il ricorso del Sig. Ciaccio va rigettato

Catanzaro 31 maggio 1905

IPPOLITI, estensore